



COMUNE DI PRATOLA SERRA

PROV. di AVELLINO

Via G. Picardo n. 31 - Telef. n. 0825/967816 - Fax n. 0825/967815

www.pratolaserra.gov.it

COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

Prot. 0002759 in Partenza del 25-05-2017

Destinatario: ALBO ED AUTORITY
COMPETENTI

Ufficio Assegnatario: UFFICIO TECNICO

ORDINANZA DI RIPRISTINO E RIMOZIONE

N. 16 DEL 25-05-2017

OGGETTO: Impianto s.r.b. Vodafone Italia s.p.a. ubicato nel comune di Pratola Serra (Av) alla via Conserva Carlecchie, Foglio 7, particella 538.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

LETTA

L'istanza di autorizzazione pervenuta, ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lvo 259/2003 da parte delle società HIGHTEL TOWERS S.p.A. /VODAFONE ITALIA S.p.A, ed acclarata al protocollo dell'Ente al n. 765 del 17.02.2017, avente ad oggetto la realizzazione di dell'impianto s.r.b. Vodafone Italia s.p.a. da ubicarsi nell'agro del comune di Pratola Serra, alla via Conserva Carlecchie, al foglio 7, particella n.538;

VISTE

- La nota del 10.03.2016 di pari protocollo a firma del Responsabile del procedimento Arch. Capone Pasquale e del Responsabile del Settore Tecnico Geom. Pesa Antonello, con la quale gli stessi, nel riscontrare la richiesta di autorizzazione avanzata, invitavano le dette società a produrre la documentazione necessaria al rilascio del permesso a costruire, comunicando altresì che, in mancanza della produzione documentale necessaria al predetto rilascio, il termine per il rilascio del permesso a costruire si intendeva interrotto;
- La nota di risposta delle società del 16.06.2016 acclarata al protocollo in data 20.06.2016 al n.2800 con la quale le stesse comunicavano l'inizio dei lavori di sbancamento non strutturali;
- La nota del 02.02.2017, acquisita al protocollo al n. 741 del 08.02.2017, con la quale le dette società comunicavano l'inizio dei lavori strutturali;

VISTA

-La nota pervenuta in data 20/02/2017, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 908, con la quale i Sig.ri De Palma Nicola e Meola Giovannino chiedevano al Sindaco del comune di Pratola Serra, Antonio Aufiero, un intervento immediato al fine di verificare la correttezza procedurale, unitamente alla compatibilità ambientale, della costruenda antenna alla località Conserva Carlecchie nel territorio del comune di Pratola Serra;

PRESO ATTO

- della nota n. 932 del 20-02-2017, con la quale prontamente si chiedeva all'ARPAC di Avellino di verificare la compatibilità ambientale della realizzanda antenna, inviando la predetta per conoscenza anche alla Prefettura di Avellino, nonché all'ASL e alla Vodafone stessa;
- della nota acquisita in data 08-03-2017, prot. n. 1213, da parte della Prefettura di Avellino con la quale il Prefetto invitava il Sindaco a "... predisporre tutte le attività finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia della popolazione", nella qualità di autorità comunale di Protezione Civile;

VISTO, altresì, l'esposto per la tutela della salute collettiva della popolazione, corredato da oltre 300 firme dei cittadini di Pratola Serra, acclarato al protocollo dell'Ente al n. 1048 del 27/02/2017, relativo alla realizzazione di un impianto s.r.b. Vodafone Italia s.p.a. in località Conserva Carlecchie di questo comune, nel quale i sottoscrittori evidenziavano i probabili effetti negativi per la salute pubblica;

RICHIAMATA

- la nota del 13.03.2017 prot. 1306, con la quale il signor Musto Paolo inoltrava richiesta di accesso formale agli atti amministrativi;
- la nota del 13/03/2017 prot. 1306 a firma del Responsabile del procedimento Arch. Capone Pasquale e del responsabile del Settore Tecnico Geom. Antonello Pesa con la quale si comunicava, alle suddette società, la predetta richiesta pervenuta al protocollo al n. 1306 ai sensi del D.P.R. 184/2006 art.3;
- la nota del 13/03/2017 acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 1366 con la quale alcuni cittadini del comune di Pratola Serra richiedevano la revoca dell'autorizzazione, arbitrariamente invocata dalle società interessate ai sensi degli articoli 86,87 e 88 del D.Lvo 259/2003;

CONSIDERATO CHE, con nota n. 1511 del 20.03.2017, è stato comunicato altresì alle società interessate anche l'avvio del procedimento di annullamento dell'arbitrario silenzio assenso, prevedendo un termine di 10 giorni per la presentazioni di eventuali osservazioni.

Nel termine assegnato non sono pervenute controdeduzioni da parte delle società interessate.

RICHIAMATA ALTRESI'

l'ordinanza sindacale **CONTINGIBILE E URGENTE** n.7 del 03.04.2017 con la quale si ordinava :

- 1) **La sospensione** di ogni attività di installazione di impianti di telefonia mobile nel territorio del Comune di Pratola Serra;
- 2) **La sospensione** dei procedimenti amministrativi in atto e correnti presso il Comune di Pratola Serra, riguardanti autorizzazioni e/o concessioni per installazione di impianti a servizio della telefonia mobile.

Dato atto che, con nota a firma del Responsabile del Settore Tecnico geom. Antonello Pesa del 03.04.2017 prot. 1814 , si trasmetteva l'ordinanza sindacale nr. 7 del 3.04.2017 alle predette società, intimando alle stesse di sospendere *ad horas* i lavori;

LETTE

Le osservazioni pervenute in data 24.04.2017, acquisite al protocollo ai nn. 2212 e 2215 con le quali la **VODAFONE ITALIA** spa chiedeva di accogliere le osservazioni e di astenersi dall'adottare il preannunciato annullamento del titolo di cui all'istanza presentata in data 16.02.2016;

Preso atto del parere dell'avvocato F. de Beaumont del 12.05.2017 in rappresentanza dei cittadini di San Michele, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2508 con il quale si chiedeva la rimozione dell'antenna Vodafone.

ESAMINATA la documentazione esistente agli atti nonché la legislazione in materia ed in particolare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale :

- **l'installazione di un'antenna**, visibile dai luoghi circostanti, comporta l'alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicché, ai sensi dell'art. 1 della L. 28.1.1977 n. 10, la stessa è **soggetta al rilascio della concessione edilizia** ;
- il suesposto principio è stato recepito altresì
 - a) dall'art. 3 del T. U. dell'edilizia n. 380/2001, il quale assoggetta al permesso di costruire "*l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione*" in quanto "*interventi di nuova costruzione*";

- b) dal Codice delle comunicazioni elettroniche il quale ha previsto specifici procedimenti di autorizzazione per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione (artt. 86 e 87 del D. Lgs. n. 259/2003) - cfr. cit. decisione VI Sez. n. 3193/2004.

VISTO l'art. 3 co. 1 lett. e) punto 4 del D.P.R. 380/01 il quale dispone chiaramente che rientra negli interventi di nuova costruzione che necessitano di permesso di costruire "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione". È quanto affermato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato che, con sentenza del 12 maggio 2017, ha altresì rilevato la necessità di munirsi di permesso di costruire anche per i soggetti autorizzati ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche. Tale Sezione del resto si è già puntualmente espressa chiarendo che la sottoposizione di siffatti impianti al titolo abilitativo edilizio "non soffre eccezione per effetto della disciplina dettata dall'art. 87 del codice della comunicazioni elettroniche approvato con D.Lgs. n. 259 del 2003. Tale ultima disposizione reca una disciplina unitaria del procedimento autorizzatorio delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, abbinando all'interno di un unico procedimento - a fini di semplificazione ed accelerazione del rilascio dell'atto conclusivo - la verifica dell'osservanza dei limiti di esposizione alle emissioni radio-elettriche e di ogni altro interesse di rilievo pubblico che si colleghi alla porzione di territorio su cui interviene l'installazione dell'impianto, ma non reca alcuna prescrizione volta a derogare alla disciplina urbanistico/edilizia del sito interessato". La Sezione ha avuto cura di aggiungere che "La sottrazione al regime autorizzatorio non trova, inoltre, sostegno nell'assimilazione, ai sensi dell'art. 86, terzo comma, del D.Lgs. n. 259 del 2003, delle infrastrutture di comunicazione elettronica alle "opere di urbanizzazione primaria". Anche tali ultimi interventi - come espressamente previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e), punto e.2) del D.Lgs. n. 380 del 2001 - per l'effetto modificativo dell'assetto del territorio ad essi peculiare si qualificano come "nuova costruzione" e non sono sottratti al controllo comunale previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 380 del 2001 citato" (Cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent., 19/05/2014, n. 252, sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 12.5.2017).

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è l'arch. Pasquale Capone.

RITENUTO CHE ricorrono i presupposti per l'adozione del presente atto;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n. 380/2001;

Visto il D. Lgs. n. 222/2016

Per quanto innanzi premesso

ORDINA

Alle società **HIGHTEL TOWERS S.p.A.**, con sede in Roma alla via della Stazione di San Pietro, n. 65 e **VODAFONE ITALIA S.p.A.**, con sede in Milano, alla Lorenteggio, n. 240.

- Il **ripristino** dello stato dei luoghi;
- La **rimozione** immediata dell'impianto s.r.b. Vodafone Italia s.p.a. ubicato nel comune di Pratola Serra (Av) alla via Conserva Carlecchie, Foglio 7, particella 538 in quanto realizzato in assenza di titolo urbanistico autorizzativo.

DISPONE

Di inviare copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, al Sig. Prefetto di Avellino, al Sig. Procuratore della Repubblica di Avellino, al Sig. Questore di Avellino, al Comandante locale stazione Carabinieri, all'ufficio di polizia locale sede, il quale provvederà a verificarne l'esecuzione.


Di notificare la presente ordinanza nei modi e tempi di legge, anticipando la stessa a mezzo pec ai soggetti destinatari.

La forza pubblica è incaricata di prestare la propria assistenza per l'osservanza della presente ordinanza. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

AVVERTE

che i contravventori alla presente ordinanza sono passibili di sanzione amministrativa, nonché penale ai sensi della normativa vigente in materia. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al T.A.R. Campania – Sezione di Salerno - nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione ovvero alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica (DPR 1199/71).

Pratola Serra li 25.05.2017



Il Responsabile del Settore Tecnico
(geom. Antonello Pesa)